

# **REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SUL SITO INTERNET COMUNALE<sup>1</sup>**

## **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, le modalità di diffusione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune di Livigno mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.

## **Art. 2 PRINCIPI**

1. L'art. 22 comma 1 della legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, il Comune intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni di Consiglio e Giunta
3. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 3 SITO INTERNET**

1. Le deliberazioni di Consiglio e Giunta vengono pubblicate, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Le deliberazioni vengono pubblicate in forma integrale una volta pubblicate all'Albo Pretorio tutte le deliberazioni adottate nella medesima seduta di Consiglio o di Giunta e le delibere devono essere sempre disponibili sul sito anche oltre i 365 gg consecutivi dalla pubblicazione, attraverso la creazione di un archivio informatico<sup>2</sup>.
3. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.
4. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.
5. Il testo viene pubblicato con modalità tecniche idonee ad impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca sulla base dei termini presenti nei documenti. È permessa una indicizzazione ad esclusivo uso interno al sito istituzionale, per il funzionamento di una funzionalità di ricerca interna al sito stesso e fruibile dai navigatori esclusivamente dal sito istituzionale.

## **Art. 4 ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

1. Nel rispetto dell'art 22, comma 11, del D.Lgs. 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari.
2. Ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo citato si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, devono essere rimossi od oscurati dal testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni

---

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.08.2006

<sup>2</sup> Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.09.2006

altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

4. Non vengono pubblicate sul sito internet le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22 comma 1 della legge 241/1990.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta il Responsabile del Servizio interessato dovrà necessariamente inserire nel dispositivo della stessa una delle due seguenti diciture:
  - *“di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale”*
  - *“di sottrarre il presente atto alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art 4 comma 1 del D.Lgs n. 196/2003”*

#### **Art. 5 PUBBLICITA'**

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data idonea pubblicità.

#### **Art. 6 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale ed entra in vigore il giorno 1° ottobre 2006.